REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2065 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2021

che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla graduale eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco.

(2) Per quanto riguarda il Mar Nero, l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1º gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca. Il rombo chiodato è una di queste specie.

(3) Il 20 ottobre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/87 ([2]), che istituiva un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero e stabiliva un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato con reti da posta fisse a imbrocco. Tale esenzione si applicava dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

(4) La Bulgaria e la Romania hanno un interesse diretto nella gestione della pesca del rombo chiodato nel Mar Nero. Il 12 febbraio 2021 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune per chiedere il rinnovo del piano in materia di rigetti e dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco. Il 15 luglio 2021 tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza in merito agli elevati tassi di sopravvivenza di questa specie.

(5) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ([3]) («CSTEP») ha valutato la raccomandazione comune aggiornata e ha rilevato la necessità di migliorare le informazioni fornite. La Commissione riconosce l'esistenza di studi scientifici ([4]) che dimostrano l'alto tasso di sopravvivenza del rombo chiodato catturato nel Mar Nero da pescherecci di paesi terzi che utilizzano reti da imbrocco. Poiché gli studi si riferiscono allo stesso bacino marittimo, alle stesse specie e agli stessi attrezzi inclusi nell'esenzione richiesta dalla Bulgaria e dalla Romania, la Commissione ritiene che tali studi dovrebbero essere presi in considerazione ai fini dell'esenzione.

(6) Sulla base delle prove scientifiche e della valutazione dello CSTEP, l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza consentita a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere inserita nel presente regolamento per un anno.

([1]) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2017/87 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 9).

([3]) Relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco (CSTEP-21-05) 2021. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo. Disponibile all'indirizzo: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.

([4]) Basaran, F. e N. Samsun, 2004, *Survival rates of Black Sea Turbot* (*Psetta maxima maeotica*, L. 1758) *broodstock captured by gill nets from different depths and their adaptation culture conditions*, Aquaculture International 12: pagg. 321-331, 2004. Giragosov, V. e Nikolayevna Khanaychenko, A., 2012, *The State-of-Art of the Black Sea Turbot Spawning Population off Crimea* (1998-2010), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, settembre 2012, doi:10.4194/1303-2712-v12_2_25; Samsun, N. e Kalayci, F., 2005, *Survival Rates of Black Sea Turbot* (*Scophthalmus maeoticus Pallas*, 1811), *Captured by Bottom Turbot Gillnets in Different Depths and Fishing, Seasons Between 1999 and 2004*, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 5: pagg. 57-62 (2005).

(7) Entro il 1º maggio 2022 gli Stati membri interessati dovrebbero presentare dati supplementari sulle stime di sopravvivenza relative alla pesca del rombo chiodato con reti da imbrocco.

(8) Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. In conformità della raccomandazione comune e tenuto conto del calendario fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Applicazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nel Mar Nero alla pesca del rombo chiodato (*Psetta maxima*) catturato con reti da posta fisse a imbrocco (codice dell'attrezzo ([5]): GNS), in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «Mar Nero» si intendono le acque marittime della sottozona geografica 29 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM»), quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]).

Articolo 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel 2022 al rombo chiodato (*Psetta maxima*) catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco (GNS).

2. Il rombo chiodato (*Psetta maxima*) catturato nelle circostanze di cui al paragrafo 1 è rilasciato immediatamente nella zona dove è stato catturato.

3. Entro il 1º maggio 2022 gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nella pesca del rombo chiodato nel Mar Nero presentano alla Commissione dati supplementari sulle stime di sopravvivenza relative alla pesca del rombo chiodato con reti da imbrocco e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta tali dati entro il 31 luglio 2022.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio al 31 dicembre 2022.

([5]) I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

([6]) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN